



“Indirizzi generali” del Regolamento Unico per la gestione dei rifiuti urbani

Allegato alla Delibera di Assemblea n. del 16/12/2022

1. Azioni

Predisporre un unico testo regolamentare che superi la frammentazione regolatoria esistente;

Avviare nuovamente tavoli tecnici con i gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. ed i comuni del bacino per l'aggiornamento del Regolamento Tipo approvato dall'Assemblea di Bacino con delibera n. 6 del 14 giugno 2021 al fine di renderlo Regolamento Unico di bacino aggiornandolo altresì alle più recenti previsioni normative.

2. Risultati attesi

Unico testo regolamentare che sia:

- **Completo**: disciplina di tutti gli aspetti di gestione dei rifiuti urbani;
- **Dinamico**: aperto alle modifiche normative e regolatorie future;
- **Modulabile**: adattabile alle fasi iniziali di prima applicazione e alle eventuali declinazioni territoriali, alle possibili soluzioni future del servizio e delle scelte da assumere anche sulla base delle indicazioni del Comitato di Bacino Regionale e di [Arera](#).

3. Linee guida regolamentari

Il nuovo Regolamento Unico dovrà tenere in considerazione degli indirizzi dell'Assemblea di bacino già approvati, ovvero

- il **regolamento tipo** già approvato con delibera dell'Assemblea di bacino n. 6 del 14.06.2021;
- Primi indirizzi ai gestori ai sensi della Deliberazione n. 4 del 14 aprile 2022 dell'Assemblea di Bacino relativa alla **Qualità del servizio rifiuti urbani** ai sensi della deliberazione Arera 15/2022/R/rif
- La Carta della qualità dei servizi approvata con delibera dell'Assemblea di Bacino n. del 16 dicembre 2022 a seguito della quale si riportano in particolare gli standard in tema di ritiro Ingombranti e relative deroghe:



Riferimento Arera	Determinazione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
<p>TQRIF art. 29.4 - "Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata"</p> <p>Rifiuti ingombranti</p> <p>In deroga a quanto disposto dai precedenti commi 29.1 e 29.2, e nelle gestioni in cui siano presenti Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, l'Ente territorialmente competente, d'intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il gestore può prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un numero minimo di ritiri annuali inferiori a quanto stabilito dal comma 29.2;b) un corrispettivo minimo in capo all'utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione puntuale.	<p>In ragione della presenza di CDR e sistemi alternativi al servizio a domicilio (quali le ecomobili) per tutti i comuni del Bacino Venezia, il servizio di raccolta a chiamata sia per le utenze domestiche che non domestiche viene reso dal gestore fino a 4 metri cubi, per un massimo di 4 chiamate effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare. L'utente in base ai quantitativi di rifiuti da ritirare (e comunque fino a 4 mc) può usufruire del diritto alle 4 chiamate, eventualmente anche in due soluzioni per ottenere in un unico ritiro fino a 2 mc.</p> <p>Nel centro storico di Venezia e isole il servizio di raccolta a chiamata sia per le utenze domestiche che non domestiche viene reso dal gestore fino a 6 metri cubi, per un massimo di 6 chiamate effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare. L'utente in base ai quantitativi di rifiuti da ritirare (e comunque fino a 6 mc) può usufruire del diritto alle 6 chiamate, eventualmente anche in tre soluzioni con ritiri fino a 2 mc.</p> <p>E' possibile richiedere servizi ulteriori personalizzati a corrispettivo che saranno oggetto di specifico preventivo da parte del gestore.</p>
<p>TQRIF art. 29.5 - "Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata" - Casi particolari</p> <p>Le disposizioni di cui al precedente comma 29.4 non si applicano agli utenti che dichiarino [...] di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti in condizioni di fragilità economica e/o fisica, individuati secondo criteri definiti dall'Ente territorialmente competente, a cui deve essere assicurata l'erogazione della prestazione senza oneri aggiuntivi.</p>	<p>Si stabilisce che gli utenti con fragilità sono le persone fisiche over 75 e le persone fisiche con invalidità civile certificata ai sensi di legge. La percentuale di invalidità deve essere uguale o superiore al 75%.</p> <p>La persona fragile deve essere intestataria dell'utenza e unico occupante.</p>

4. Iter procedurale

Si prevede la presente procedura e relativa tempistica che potrà avvenire indicativamente secondo quanto segue:

Entro dicembre 2022

- Completamento dell'istruttoria di aggiornamento del Regolamento tipo al fine di renderlo Regolamento Unico di Bacino, sulla base della normativa regolatoria ARERA e dell'Aggiornamento del Piano Regionale Veneto, da parte del gruppo di lavoro costituito tra le strutture tecniche del Consiglio di Bacino e dei Gestori Veritas S.p.A. e Asvo S.p.A.;
- condivisione degli articoli relativi alle modalità di raccolta con i Comuni del litorale che hanno logistica di gestione propria e specificità territoriali;
- trasmissione alle amministrazioni Comunali dello schema di Regolamento Unico predisposto nell'ambito del gruppo di lavoro Consiglio di Bacino-gestori;



Gennaio 2023

- illustrazione ai Comuni in riunione plenaria dello schema di Regolamento Unico predisposto nell'ambito del gruppo di lavoro Consiglio di Bacino-gestori;

Entro febbraio 2023

- ricezione via e-mail delle osservazioni sullo schema di Regolamento Unico da parte delle Amministrazioni Comunali;
- discussione in riunione plenaria delle osservazioni pervenute;

Marzo-aprile 2023

- approvazione in Assemblea di Bacino del Regolamento Unico di bacino.